

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 8 DEL 26-01-2017

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI 2017: CONFERMA

Nell'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Gennaio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di regolari inviti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione con la partecipazione dei Signori Consiglieri:

CAVARRA ALESSIO	Presente	ANTOLA ANDREA	Presente
MIONE PAOLO	Presente	VINCESI STEFANO	Presente
TORRE MARIO	Presente	ROSIGNOLI GIANCARLO	Assente
CORSI ILARIA	Assente	ZANETTI PAOLO	Assente
LORENZINI DAMIANO	Presente	FRASSINI SARA	Presente
PITTIGLIO ROSANNA	Presente	RAMPI CARLO	Presente
MATTIONI NICOLA	Presente	CHIAPPINI VALTER	Presente
RICCI SILVIA	Assente	GIANNINI JOHN GIOVANNI	Assente
RICCI FRANCO	Presente		

Presenti: 12

Assenti: 5

Assume la presidenza l'Avv PAOLO MIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa PAOLA MICHELINI incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Il Presidente presenta la pratica in oggetto ed invita i Sigg. Consiglieri ad intervenire alla discussione.

Considerato che nessun Consigliere chiede la parola.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 22.04.2016 avente ad oggetto aliquote IMU e TASI 2016 e n. 56 del 21.11.2016 avente ad oggetto rettifica deliberazione C.C. n. 22 del 22.04.2016;

RITENUTO opportuno trasfondere in un unico testo le suindicate deliberazioni;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 5 comma 1 del Decreto Legge 244 del 30 dicembre 2016 (cd. Decreto Milleproroghe) il quale fissa al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, abrogando contestualmente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che fissava tale termine al 28 febbraio 2017 (Legge di Bilancio 2017);

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle detrazioni applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi TASI e IMU;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) anche per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina che prevede: - la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola; - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa delibera del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di confermare le aliquote IMU così come quelle previste per l'anno 2016 sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n. 208/2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IMU:

A) Per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

B) A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

ESENZIONE

- sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9, senza nessuna annotazione
- sono, altresì, esenti IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile

PERTANTO RESTANO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI

- i terreni in comuni con annotazione "PD" (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte del territorio comunale non delimitata; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iacp, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- i terreni ricadenti nei comuni non presenti nell'elenco di cui alla circolare n. 9/93 che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iacp, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

C) A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali di questi immobili possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri previsti.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016;

D) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

CONSIDERATO che è stata prevista oltre alla riduzione della base imponibile un'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare in caso di più unità immobiliari concesse in comodato. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la presentazione di apposita istanza entro il termine di Citta' di Sarzana - DCC n. 8 del 26-01-2017

versamento della prima rata o, in alternativa, entro 60 giorni dal verificarsi della circostanza;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille; per il 2016 e per il 2017 limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa delibera del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 ;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune può prevedere l'introduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 di specifiche riduzioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti così come previsti per l'anno 2017 in sede di bilancio pluriennale 2016/2018:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.590.688,45
Ordine pubblico e sicurezza	881.075,77
Istruzione e diritto allo studio	4.132.783,26
Tutela e valorizzazione dei beni e attività	630.799,64

culturali	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	47.000,00
Assetto del territorio e viabilità e trasporti	1.003.754,45
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	482.474,12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.754.663,85
Sviluppo economico	150.976,01
TOTALE	13.674.215,55

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI così come quelle relative all'anno 2016, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n. 208/2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI:

A) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

B) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

C) Per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

D) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

CONSIDERATO che è stata prevista oltre alla riduzione della base imponibile un'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare in caso di più unità immobiliari concesse in comodato. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la presentazione di apposita istanza entro il termine di versamento della prima rata o, in alternativa, entro 60 giorni dal verificarsi della circostanza;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2012 modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 82 del 28.11.2012, n. 11 del 30.04.2013, n. 51 del 24.07.2014, n. 27 del 30.04.2015 e n. 21 del 22.04.2016 e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato da deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24.07.2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2015 e n. 20 del 22.04.2016;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con voti 10 favorevoli, 2 contrari (Chiappini e Rampi) resi dai 12 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

FATTISPECIE	IMU	TASI
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definito dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/11, convertito con legge 214/2011 esclusi gli A/1, A/8, A9 (compresi immobili posseduti da anziani o disabili in istituto, cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobile posseduto da personale delle Forze armate e Polizia), unico immobile posseduto sull'intero territorio nazionale, non locato o ceduto in comodato, da parte di cittadini italiani residenti all'estero iscritti	0 ‰	0 ‰

all'Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.		
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 ‰	0 ‰
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	0 ‰	0 ‰
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0 ‰	1 ‰
Aliquota per gli immobili di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione principale (cosiddetti alloggi popolari) degli assegnatari. e degli immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 locati a canone concordato	7,6 ‰	0 ‰
Aliquota per gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta ivi residenti e abitualmente dimoranti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Art 1 comma 707 L. 147/2013	8 ‰	1 ‰
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il	8 ‰	1 ‰

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9		
Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita non locati ai sensi del D.L. 102/2013 (c.d Beni merce), Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione, non ancora assegnate ai soci	0 ‰	2,5 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili	10,6 ‰	0 ‰
Terreni agricoli	0 ‰	0 ‰

Aliquota unità immobiliare in comproprietà e con diversa destinazione da parte dei titolari	Comproprietario residente nell'immobile 0 ‰ Comproprietario non residente nell'immobile 7,3‰	Comproprietario residente nell'immobile 0 ‰ Comproprietario non residente nell'immobile 3,3‰
Aliquote aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola	4,6 ‰	0 ‰
Aliquote aree edificabili date in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola	10,6 ‰	0 ‰
Immobili classificati nel gruppo catastale D posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento di una nuova attività da parte dei soggetti che costituiscono una nuova impresa o che apriranno una nuova unità locale nel territorio comunale nell'anno 2016.	0,76 ‰	0 ‰

-
2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 3. di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:

- a) i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
- b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
- c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;

Per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria:

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di confermare per l'anno 2017 un'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare in caso di più unità immobiliari concesse in comodato;
- di confermare per l'anno 2017 un'aliquota agevolata per gli immobili classificati nel gruppo catastale D posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento di una nuova attività da parte dei soggetti che costituiscono una nuova impresa o che apriranno una nuova unità locale nel territorio comunale nell'anno 2017.

Per quanto riguarda la Tasi:

- di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 37 per cento;
- di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

Successivamente, su invito del Presidente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza della pratica con voti 10 favorevoli, 2 contrari (Chiappini e Rampi) resi dai 12 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* all'indirizzo www.comunesarzana.gov.it.

II SEGRETARIO GENERALE

PAOLA MICHELINI

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PAOLO MIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .



CITTÀ DI
SARZANA

**PARERE TECNICO ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI 2017: CONFERMA

Il sottoscritto MARCO FORMATO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE

☐ PARERE NON NECESSARIO

Sarzana, li 26-01-2017

IL DIRIGENTE

MARCO FORMATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CITTÀ DI
SARZANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
Servizio Ragioneria

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI 2017: CONFERMA

Il sottoscritto MARCO FORMATO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE

☐ PARERE NON NECESSARIO

Sarzana, li 26-01-2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM

MARCO FORMATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CITTÀ DI
SARZANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 8 DEL 26-01-2017

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI 2017: CONFERMA

Si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15 consecutivi, a decorrere dal giorno 02-03-2017 e fino al giorno 17-03-2017.

Sarzana, lì 02-03-2017

II MESSO

Firmato digitalmente da PAOLA GUASTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



NE DI SARZANA

COLLEGIO DEI REVISORI DI SARZANA

VERBALE N° 42 DEL 19 GENNAIO 2017

VERBALE RELATIVO AL PARERE SULL'ADOZIONE DELLE ALIQUOTE IMU TASI ANNO 2017, ADDIZIONALE IRPEF 2017 MODALITA' DI CALCOLO DELLA SUPERFICIE DEI PASSI CARRAI ANNO 2017, TARIFFE TARI ANNO 2017 E REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE PROPRIE EX LEGGE N. 225 DEL 1 DICEMBRE 2016

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 9,30 a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 49 del 30 luglio 2015 e n° 65 del 2 dicembre 2016 per il triennio 2015-2018 e composto da dott. Roberto SIMONAZZI Presidente, da dott. RAVA' Domenico e dott. Giuseppe SANGUINETI membri, con la presenza del Responsabile del Servizio di Ragioneria dott. Marco FORMATO.

Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Collegio, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

IL COLLEGIO

richiamato il vigente Regolamento di Contabilità, nonché l'articolo 239 comma 1 TUEL;

PREMESSO

che l'Ufficio di Ragioneria ha sottoposto all'attenzione del Collegio la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto la fissazione delle aliquote IMU, TASI, e Addizionale Comunale per l'anno 2017; la delibera GC n° 8 del 10 gennaio 2017 avente ad oggetto la fissazione delle tariffe TARI, la proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto la modifica di calcolo della superficie dei passi carrai per l'anno 2017 e la delibera di Giunta Comunale n° 13 del 16 gennaio 2017 avente ad oggetto l'adozione

del regolamento per la definizione agevolata della rottamazione delle cartelle sui tributi e sanzioni comunali per gli anni 2000/2015;

visti i pareri di regolarità contabile emessi dal Funzionario del Servizio di Ragioneria dott. Marco FORMATO, in ordine all'adozione delle tariffe IMU, TASI, Addizionale Comunale, alla modalità di computo delle superfici dei passi carrai per l'anno 2017, alla fissazione delle tariffe TARI e l'adozione del regolamento di definizione agevolata sulla rottamazione agevolata delle cartelle sui tributi e sulle sanzioni comunali per gli anni 2000/2015 in relazione alla previsione normativa di cui all'articolo della legge 232 dell'11 dicembre 2016;

- che la proposta di delibera C.C., in ottemperanza dell'articolo 53 comma 16 della legge 338/2000, come modificato dall'articolo 27 comma 8 della legge 448/2001, prevede per l'anno 2017 la conferma delle aliquote IMU TASI già adottate per l'anno 2016;

- che la proposta di delibera C.C., in ottemperanza dell'articolo 53 comma 16 della legge 338/2000, come modificato dall'articolo 27 comma 8 della legge 448/2001, prevede la sola rettifica dei criteri di calcolo della superficie con previsione di arrotondamento al decimo metro superiore.

- che la proposta di delibera C.C., in ottemperanza dell'articolo 53 comma 16 della legge 338/2000, come modificato dall'articolo 27 comma 8 della legge 448/2001, prevede per l'anno 2017 la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale già adottata per l'anno 2016;

- che la delibera di Giunta Comunale n° 8 del 10 gennaio 2017 prevede, in ottemperanza dell'articolo 53 comma 16 della legge 338/2000, come modificato dall'articolo 27 comma 8 della legge 448/2001, la fissazione delle tariffe per la copertura globale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la previsione dell'agevolazione della riduzione del 50% della tariffa per le nuove attività imprenditoriali localizzate nel centro storico cittadino, eccettuate quelle scaturenti da mera attività di subentro e la riduzione del 70% della tariffa per le attività site in periferia per i primi due anni di attività, oltre la riduzione, per tutte

le utenze non domestiche , della tariffa pari ad euro 200,00 per ogni assunto a tempo pieno ed indeterminato di soggetti residenti nel Comune di Sarzana;

- che la copertura per le agevolazioni è assicurata da risorse diverse da proventi diversi del tributo e che la fissazione delle tariffe rispetta l'impianto previsti dal DPR 158/1999 seppure con alcune deroghe agli stessi e nei limiti di quanto consentito dal DL n° 16/2014 convertito in legge n° 68/2014;

- che la fissazione delle tariffe complessive prevede un introito complessivo di euro 5.837.329,00 compreso Iva ed escluso il tributo provinciale per il 2017, di euro 5.874.338,00 compreso Iva ed escluso il tributo provinciale per l'anno 2018 e di euro 5.956.561,00 compreso Iva ed escluso il tributo provinciale per l'anno 2019;

- che la delibera di Giunta Comunale n° 13 del 16 gennaio 2017 in forza del disposto normativo di cui all'articolo 6 ter della legge 225 del 1 dicembre 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate , anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio Decreto 639/1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

- che l'adesione della definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento e che dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per sanzioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi di mora e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'articolo 27 della legge n° 689/1981;

- che il Comune può disporre la definizione con delibera di Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè entro il 1° febbraio 2017;

- che il Comune di Sarzana intende aderire a tale possibilità per gli anni decorrenti dal 2000 al 2015 mediante l'adozione di apposito regolamento;

IL COLLEGIO

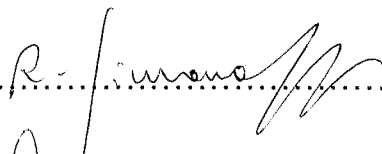
all'unanimità esprime il proprio parere favorevole sulle conferme per l'anno 2017 delle aliquote IMU, TASI e Addizionale Comunale già adottate per l'anno 2016, per la fissazione delle tariffe TARI per l'anno 2017 a copertura globale del servizio di smaltimento del costo di raccolto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla legittimità dell'adozione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate proprie per gli anni da 2000 a 2015 in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 6 ter della legge 225/2016 e attesta la piena legittimità e congruità delle aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale e tariffe TARI così come deliberate dal Comune di Sarzana, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di legge.

Del che è redatto il presente verbale.

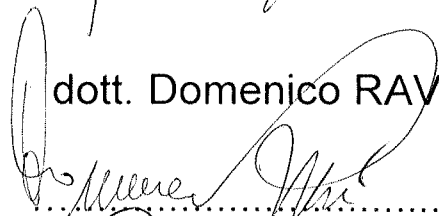
Sarzana, 19 gennaio 2017.

Il Collegio dei Revisori

dott. Roberto SIMONAZZI Presidente

..... 

dott. Domenico RAVA'

..... 

dott. Giuseppe SANGUINETI

..... 